

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2022.95

Decisione del 18 novembre 2022

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e
Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,
rappresentata dall'avv. Linus Jaeggi,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE,

Istanza precedente

Oggetto

Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP)

Fatti:

- A.** Basandosi su una commissione rogatoria presentata nel gennaio 2020 dal Tribunale distrettuale del Lussemburgo, che informava le autorità elvetiche della possibile origine illecita dei valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 1 presso la banca B., a Ginevra, intestata ad A. valori che proverrebbero dal traffico illecito di stupefacenti operato da un'organizzazione criminale che coinvolgerebbe C. marito di A., il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), in data 4 novembre 2020, ha avviato una procedura di confisca indipendente ai sensi degli art. 376 e segg. CPP, ordinando il sequestro della relazione in questione.

Con decreto del 23 marzo 2022, l'autorità inquirente svizzera ha confiscato i valori depositati sulla relazione n. 1 presso la banca B., atto nei confronti del quale A., il 4 aprile 2022, ha formulato opposizione. Il 13 aprile 2022, il MPC ha trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) gli atti per giudizio (v. act. 2, pag. 2).

- B.** Con ordinanza del 19 luglio 2022, la Corte penale del TPF ha ordinato la confisca del saldo attivo della relazione di cui sopra (v. act. 2, pag. 31).
- C.** Con reclamo del 1° agosto 2022, A. è insorta contro la summenzionata decisione di confisca dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, postulandone l'annullamento, con dissequestro della relazione bancaria (v. act. 1).
- D.** Con osservazioni del 9 agosto 2022, il MPC ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 4). Con scritto dell'11 agosto 2022, la Corte penale del TPF ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa autorità giudicante (v. act. 5).
- E.** Con replica del 15 settembre 2022, trasmessa al MPC e alla Corte penale del TPF (v. act. 12), la reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 11).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

- 1.1** Benché il reclamo sia scritto in lingua tedesca, la presente decisione viene redatta nella lingua del decreto impugnato, ossia l'italiano. Viste del resto le conoscenze linguistiche del patrocinatore della ricorrente, il quale con il suo reclamo ha dimostrato di bene comprendere tutte le argomentazioni in fatto e in diritto ivi addotte, non vi è infatti nessun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza costante in ambito di lingua della procedura di ricorso (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2018.136+137 del 13 novembre 2018 consid. 1; BB.2015.86 del 22 settembre 2015 consid. 2; BB.2015.81 del 26 gennaio 2016 consid. 1.6; v. anche per la procedura davanti al Tribunale federale art. 54 cpv. 1 LTF, nonché UEBERSAX, Commentario basilese, 3a ediz. 2018, n. 16 e segg. ad art. 54 LTF).
- 1.2** In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.
- 1.3** La Corte dei reclami penali esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché TPF 2021 97 consid. 1.1 e rinvii).
- 1.4** Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali dispone di un libero potere d'esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).
- 1.5** Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Interposto contro una decisione di confisca di beni di pertinenza della reclamante, il gravame, tempestivo, è ricevibile in ordine (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2015.77 dell'8 dicembre 2015 consid. 1.4; BB.2011.10-11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 con rinvii).

2. La reclamante contesta la confisca dei suoi valori patrimoniali, nella misura in cui questi, contrariamente a quanto prevede l'art. 72 CP, non appartenerebbero a C., marito dell'insorgente condannato per appartenenza ad un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. A suo dire, il potere di disposizione del predetto sugli averi litigiosi, derivante dalla procura a suo favore sul conto, non sarebbe sufficiente per operare la confisca sulla base della precitata disposizione. C. avrebbe dovuto essere titolare del conto o perlomeno avere diritto economico degli averi in questione, ciò che non sarebbe il caso. Eventuali operazioni sul conto effettuate da C. non potrebbero condurre a una conclusione diversa.

2.1 Va innanzitutto rilevato che, sulla base dei fatti constatati, la Corte penale del TPF è giunta alla conclusione che in concreto si applica il diritto previgente, decisione non contestata dalla reclamante (v. act. 2, pag. 6 e segg.) e dalla quale non vi è nessun motivo di discostarsi sulla base dei principi del diritto intertemporale.

2.2 Il vecchio art. 59 n. 3 CP (attuale art. 72 CP) prevede che il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260^{ter} CP sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione. Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (v. sentenze del Tribunale federale 1B_79/2007 del 27 novembre 2007 consid. 4; 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2; SCHMID, in Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, 2a ediz. 2007, n. 129 ad art. 70-72 CP; SEELMANN/THOMMEN, in Ackermann [ed.], Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, vol. I, 2018, n. 34, 49 e 50 ad art. 72 CP; BAUMANN, Commentario basilese, vol. I, 4a ediz. 2019, n. 1 ad art. 72 CP).

2.2.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. La nozione equivale a quella dell'aveute diritto economico giusta l'art. 305^{bis} CP, disposizione che punisce il riciclaggio di denaro. Il concetto eco-

nomico della qualità di avente diritto, il quale include la facoltà effettiva di disporre dei valori patrimoniali, è in effetti determinante (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentario romando, 2a ediz. 2021, n. 22 ad art. 72 CP; della stessa autrice, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP], AJP/PJA 2007, pag. 1376 e segg., 1394 e segg.; SEELMANN/THOMMEN, *op. cit.*, n. 46 ad art. 72 CP con rinvii).

2.2.2 La predetta forma di confisca di valori patrimoniali presuppone quindi che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno a un'organizzazione criminale secondo l'art. 260^{ter} CP; il riferimento a quest'ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento anteriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, d'un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca qui in esame intende piuttosto esplicitare un effetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III pag. 226; v. anche HIRSIG-VOUILLOZ, *op. cit.*, n. 21 ad art. 72 CP). Come detto, se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260^{ter} CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di confiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade.

2.2.3 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un'organizzazione criminale, ai sensi del vecchio art. 260^{ter} n. 1 cpv. 1 CP, chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Commette il reato nella forma del sostegno, giusta il vecchio art. 260^{ter} n. 1 cpv. 2 CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. Riservato l'art. 3 cpv. 2 CP, è punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (vecchio art. 260^{ter} n. 3 CP).

2.2.4 L'infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d'organizzazione criminale è più restrittiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l'art. 275^{ter} CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo

strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e caratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripartizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua attività criminale e dall'opacità verso l'esterno. La mancanza di trasparenza verso l'esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effettivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi comportamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L'organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L'arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell'organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP, come ad esempio crimini contro il patrimonio o crimini giusti l'art. 19 n. 2 LStup (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia necessario che l'attività dell'organizzazione si esaurisca nella commissione di crimini, a condizione che quest'ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell'intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006 consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1). Riassumendo, un'organizzazione criminale è caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, la legge dell'omertà e lo scopo criminale (CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 1 ad art. 260^{ter} CP).

Secondo la giurisprudenza corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82), quest'ultime esplicitamente nominate in seguito alla recente riforma dell'art. 260^{ter} CP (FF 2018 5439; v. anche GARRÉ, *Il reato di organizzazione criminale nel diritto penale svizzero dalle origini ad oggi*, in RtiD I-2022 pag. 425 e segg.). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996 consid. 4, pubblicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).

2.2.5 La variante della partecipazione ai sensi del vecchio art. 260^{ter} n. 1 cpv. 1 CP si applica a tutte le persone funzionalmente integrate nell'organizzazione e concretamente attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le attività concrete svolte per l'organizzazione non devono necessariamente integrare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad esempio logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario ecc.), comunque strettamente legate alle finalità criminali dell'organizzazione (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale

e non presuppone l'esercizio di una funzione di quadro o comunque di particolare rilievo all'interno dell'organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 consid. 2.3).

2.2.6 La variante del sostegno ai sensi del vecchio art. 260^{ter} n. 1 cpv. 2 CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell'organizzazione, dall'esterno apportano un consapevole contributo a sostegno delle attività criminali dell'organizzazione. Il reato di sostegno ad un'organizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo possano essere considerati un sostegno all'attività criminale in quanto tale dell'organizzazione e non come un mero appoggio ad un membro di quest'ultima (CORBOZ, *op. cit.*, n. 8 ad art. 260^{ter} CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo per rapporto all'organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall'esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1; TRECHSEL/VEST, *Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxiskommentar*, 3a ediz. 2018, n. 10 ad art. 260^{ter} CP). Il sostegno ad un'organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un'infrazione di particolare gravità. Il reato è commesso soltanto se l'autore ha l'intenzione di fornire un fattivo contributo al perseguimento degli scopi criminali dell'organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo eventuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell'organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).

2.3 Nell'ordinanza impugnata, la Corte penale del TPF ha rilevato che *“nella fattispecie, C., marito della qui opponente, è stato condannato dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Roma alla pena di venti anni di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e altri reati (act. MPC 18.01 .0511), pena ridotta dalla Corte di appello di Roma a 18 anni di reclusione (act. MPC 18.01.0009.4b pag. 61 e seg.). Con sentenza del 5 dicembre 2011, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso interposto avverso la summenzionata pronuncia della Corte di appello, confermando in tal guisa, in via definitiva, la condanna inflitta a C. per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e altri reati, e ciò dagli anni '90 al 2006 (act. MPC 18.01.0009.4c)”* (act. 2, pag. 15). Dopo aver ricordato il principio del mutuo riconoscimento delle sentenze valido nello Spazio Schengen, al quale la Svizzera ha aderito, la medesima Corte è giunta alla conclusione che *“alla luce di quanto precede, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle considerazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze, secondo cui è stata accertata in via definitiva l'appartenenza di C. ad un'associazione di tipo “criminale” ex art. 74 DPR n. 309/1990, essendo egli addirittura a capo della*

medesima” (act. 2, pag. 16). Dopodiché essa ha verificato, approfondendo il contenuto della sentenza italiana, “*se ricorra il requisito della doppia punibilità tra l’art. 260^{ter} CP ed i fatti alla base della condanna da parte delle autorità italiane per il reato di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope giusta l’ari. 74 commi 1, 2 e 3 DPR n. 309/1990 a carico di C.*” (act. 2, pag. 16), giungendo alla conclusione che “*tutti gli elementi richiesti dal diritto svizzero per ritenere l’esistenza di un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260^{ter} vCP sono dati in concreto*” (act. 2, pag. 23). Quanto precede non è stato contestato dalla reclamante e non vi è nessuna ragione di scostarsi dalle relative conclusioni della Corte penale né sotto il profilo fattuale né sotto quello giuridico, per cui che C. abbia partecipato a un’organizzazione criminale è un fatto assodato.

- 2.4** Per quanto riguarda la facoltà di disporre dell’organizzazione criminale dei valori depositati sul conto dell’insorgente, la Corte penale del TPF ha rilevato che “*nel caso in esame, per ciò che concerne la relazione bancaria in essere presso la banca B. essa è stata originariamente accesa presso la banca D. in Lussemburgo il 2 agosto 1996 (act. MPC 07.01.0242 e segg.). Al momento dell’apertura del conto quale titolare, l’opponente A. ha concesso al neo marito C. una procura individuale sulla relazione in oggetto (act. MPC 07.01.0242). Il 6 agosto 1996, A. ha dichiarato di essere titolare ed avente diritto economico del conto in questione (act. MPC 07.01.0244). In merito alla documentazione KYC (Know Your Customer), le note interne della banca D., risalenti al 24 aprile 2002, indicano che la cliente acquistava immobili all’asta per poi rivenderli; il centro della sua attività sarebbe stato in Italia ma parte della medesima sarebbe stata anche effettuata in Spagna (tramite il marito e procuratore: act. MPC 18.02.G_05 pag. 001535_00022). Il 28 marzo 2008 è stata allestita una nuova scheda KYC, con la medesima descrizione; viene aggiunto l’importo di USD 400’000.– quale somma approssimativa da investire ed è precisato che lo scopo dell’investimento era di “generate current income” (act. MPC 18.02.G_05 pag. 001535_00019). Il 3 luglio 2019 viene allestita una terza scheda KYC: la banca precisava che non vi era stata, fino a quel momento, alcuna transazione sospetta che potesse lasciare presupporre riciclaggio di denaro (act. MPC 07.01.0248). Infine, l’ultima scheda KYC data dell’11 luglio 2019: la banca sottolineava che C. era un membro di alto livello della rete di narcotraffico italiana, che era stato condannato per crimini legati agli stupefacenti, riciclaggio, associazione criminale e omicidi legati alla mafia, che nei suoi confronti erano stati emessi degli ordini di arresto in Spagna ed a Monaco e che era stato estradato a Roma per scontare 15 anni di detenzione per traffico interno di stupefacenti: in merito all’origine dei fondi, la banca riteneva, in base alle informazioni raccolte, che i beni derivavano dall’attività immobiliare di C. in Italia; osservava che vi erano due dichiarazioni in merito all’avente diritto economico, una delle quali sembra portare la firma di C., ciò che lascia ricondurre l’origine dei fondi all’at-*

tività criminale di C. summenzionata (act. MPC 07.01.0249). La documentazione del conto non è invece chiara in merito all'identità dell'avente diritto economico. Il 6 agosto 1996 A. ha dichiarato di essere la titolare del conto e di esserne l'avente diritto economico (act. MPC 07.01.0244). Nella documentazione figura poi un secondo formulario, non datato e sottoscritto verosimilmente da C., in cui dichiarava, in quanto titolare del conto, di essere l'avente diritto economico degli averi (act. MPC 07.01.0253). Infine, dalle note allestite dai funzionari di banca emerge che non vi era chiarezza in merito alla titolarità economica degli averi depositati sul conto: in effetti, con e-mail dell'8 dicembre 2021, la banca B. scrive al MPC che la documentazione di apertura del conto menzionava un solo titolare ed avente diritto economico degli averi, e meglio A., e un procuratore, C.; nella documentazione relativa al conto figura tuttavia un aggiornamento del profilo cliente nel luglio 2019, secondo cui C. sarebbe avente diritto economico della relazione bancaria e procuratore; vi sarebbe inoltre uno scambio di e-mail tra funzionari di banca D. del gennaio 2019, nei quali si parla dell'aggiunta di C. quale avente diritto economico. A supporto di tale aggiornamento, nel dossier cartaceo vi è una "Beneficial Owner Declaration" non datata, sottoscritta da C: sono crociate sia la casella di "titolare" che quella di "avente diritto economico". Il funzionario di banca B. ha osservato che queste ultime dichiarazioni non sembrano coerenti con l'aggiornamento del profilo cliente, tanto più che, se C. fosse titolare del conto, la sua indicazione quale procuratore sarebbe inutile. Infine, in occasione della migrazione del conto, sono stati ripresi i dati del profilo cliente aggiornati nel luglio 2019, in cui C. risultava avente diritto economico e procuratore (v. scambi di e-mail sub act. MPC 07.01.0240 e segg.)" (act. 2, pag. 26 e seg.). L'istanza precedente aggiunge poi che "va inoltre ritenuto che sul conto in questione sono state fatte delle operazioni a contanti, alcune delle quali effettuate verosimilmente da C. Più precisamente, la Corte rileva che la relazione intestata ad A. è stata alimentata a mezzo di tre versamenti a contanti, fra il 13 agosto 1996 ed il 4 giugno 1998, per il controvalore di complessivi EUR 364'997.54 (LIT 308'900'000.- accreditati verosimilmente da A., LIT 180'000'000.- verosimilmente da C. e GBP 80'000.-. a firma sconosciuta). Dal medesimo conto sono in seguito stati prelevati a contanti, tra il 12 aprile 2002 ed il 5 dicembre 2007, complessivamente EUR 365'000.- (EUR 25000.- a firma sconosciuta, EUR 70'000.- a firma verosimilmente di C., EUR 50'000.-, EUR 60'000.- e EUR 60'000.- a firma verosimilmente di A.)" (act. 2, pag. 27).

Orbene, alla luce di quanto precede, la Corte penale ha tratto il convincimento che i valori patrimoniali litigiosi sono stati per svariati anni nella facoltà di disporre di C. e quindi dell'organizzazione criminale, nel periodo in cui il predetto partecipava alla stessa, essendone persino il capo. Si tratta di una conclusione che merita tutela. C. disponeva infatti di una procura individuale e aveva quindi una chiara e costante disponibilità fattuale dei beni in questione. Questo è sufficiente per applicare il vecchio art. 59 cpv. 3 CP, precisato che dalla scheda

KYC (Know Your Customer) allestita dalla banca in data 11 luglio 2019 risulta che i fondi sul conto derivavano dall'attività immobiliare di C. in Italia (v. atto 07-01-0249 incarto MPC) ed è palese che la sua procura gli serviva a gestire direttamente questi averi. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non occorre nemmeno che C. fosse titolare o formale avente diritto economico del conto, essendo sufficienti, secondo la dottrina, i poteri economici fattuali sui beni (v. SCHMID, *op. cit.*, n. 132 ad art. 70-72 CP; TSCHIGG, *Die Einziehung von Vermögenswerten krimineller Organisationen*, 2003, pag. 42). In caso contrario, basterebbe infatti intestare un bene a un "uomo di paglia", che si dichiara sulla formulistica bancaria avente diritto economico dello stesso, per aggirare la norma, la quale, va ricordato, è destinata a colpire tutti i beni, poco importa se di origine lecita o illecita, di cui l'organizzazione criminale può disporre, attraverso i suoi membri o sostenitori, beneficiari ad esempio di una procura, come nel caso concreto, per garantire la propria esistenza e le proprie attività.

- 2.5** Per quanto riguarda infine la protezione fornita dall'art. 70 cpv. 2 CP – in sede di replica la reclamante invoca, invero in maniera del tutto generica, una sua buona fede (v. act. 11, pag. 8) –, questa Corte condivide le conclusioni a cui è giunta l'autorità precedente, ossia che gli atti dell'incarto non permettono di affermare che la reclamante abbia fornito una controprestazione per i valori giunti sul suo conto provenienti dalle attività del marito. Nessun elemento è del resto emerso atto a provare che la confisca impugnata rappresenti una misura eccessivamente severa nei confronti della predetta. La disposizione in questione non è dunque applicabile.
- 2.6** In definitiva, non essendovi ragione per questa Corte di scostarsi dalle considerazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze, mediante le quali è stata accertata l'appartenenza di C. a un'organizzazione criminale, e appurato il potere di disposizione, attraverso il predetto, di un'organizzazione criminale sui beni oggetto della decisione impugnata, si giustifica nella fattispecie l'applicazione della presunzione di cui al vecchio art. 59 n. 3 CP, in sostanza corrispondente all'attuale art. 72 CP.
- 3.** Discende da quanto precede che la confisca dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 presso la banca B., Ginevra, intestata ad A. va confermata ed il reclamo respinto.
- 4.** Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le

indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.-.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 18 novembre 2022

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Linus Jaeggi
- Ministero pubblico della Confederazione
- Tribunale penale federale, Corte penale

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).